



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA N. 292 DELL'ANNO 2016

FRA

PAOLA TERNAVASIO, con il patrocinio dell'avv. SALZANO ALESSANDRO e ANGELINI FABIO GIUSEPPE (NGLFGS82A26C134R) Indirizzo Telematico; LA ROSA GIUSEPPE (LRSGPP82H28H163G) Indirizzo Telematico;

DANIELA BENZONI, con il patrocinio dell'avv. SALZANO ALESSANDRO e ANGELINI FABIO GIUSEPPE (NGLFGS82A26C134R) Indirizzo Telematico; LA ROSA GIUSEPPE (LRSGPP82H28H163G) Indirizzo Telematico;

MATTEO CRIVELLI, con il patrocinio dell'avv. SALZANO ALESSANDRO e ANGELINI FABIO GIUSEPPE (NGLFGS82A26C134R) Indirizzo Telematico; LA ROSA GIUSEPPE (LRSGPP82H28H163G) Indirizzo Telematico;

SABRINA FALDETTA, con il patrocinio dell'avv. SALZANO ALESSANDRO e ANGELINI FABIO GIUSEPPE (NGLFGS82A26C134R) Indirizzo Telematico; LA ROSA GIUSEPPE (LRSGPP82H28H163G) Indirizzo Telematico;

ISABELLA MARIA FAZIO DI NASARI, con il patrocinio dell'avv. SALZANO ALESSANDRO e ANGELINI FABIO GIUSEPPE (NGLFGS82A26C134R) Indirizzo Telematico; LA ROSA GIUSEPPE (LRSGPP82H28H163G) Indirizzo Telematico;

GIUSEPPE LAVIOLA, con il patrocinio dell'avv. SALZANO ALESSANDRO e ANGELINI FABIO GIUSEPPE (NGLFGS82A26C134R) Indirizzo Telematico; LA ROSA GIUSEPPE (LRSGPP82H28H163G) Indirizzo Telematico;

MANUELA BRUNA ANITA PILLI, con il patrocinio dell'avv. SALZANO ALESSANDRO e ANGELINI FABIO GIUSEPPE (NGLFGS82A26C134R) Indirizzo Telematico; LA ROSA GIUSEPPE (LRSGPP82H28H163G) Indirizzo Telematico;

EMANUELA BARBARA SIANO, con il patrocinio dell'avv. SALZANO ALESSANDRO e ANGELINI FABIO GIUSEPPE (NGLFGS82A26C134R) Indirizzo Telematico; LA ROSA GIUSEPPE (LRSGPP82H28H163G) Indirizzo Telematico;

E

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MILANO, con il patrocinio degli avv. e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, con il patrocinio degli avv. e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, con il patrocinio degli avv. e

Oggi 04/02/2016 innanzi al giudice del lavoro dott. Nicola Di Leo, sono comparsi:

per i ricorrenti l'avv. SALZANO ALESSANDRO e dott Rota.

La difesa dei ricorrenti dichiara di rinunciare agli atti del giudizio cautelare in quanto occorre procedere alla notificazione per pubblici proclami e si intende, in data odierna, domandare lo spostamento dell'udienza di merito fissata per il 9/3/16 in modo tale da consentire l'espletamento di tutte le procedure ex articolo 150 c.p.c. nella notificazione contro interessati.

Il giudice, dato atto di quanto sopra, prende atto della rinuncia agli atti del giudizio per l'azione cautelare e dichiara estinto il relativo procedimento.

Quindi, vista l'esigenza di procedere ex articolo 150 c.p.c. e il provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale in data 1/2/16, revoca l'udienza del 9/3/16 e, per consentire la notificazione per pubblici proclami, rinvia al **13.4.16 h. 10,15**, avvertendo i convenuti dell'esigenza di costituirsi con memoria ex articolo 416 c.p.c. per non incorrere nelle decadenze di legge almeno 10 giorni prima della prossima udienza.

Il G.U.

dott.Nicola Di Leo